

Aggiornamento normativo

n. 455 / 2022

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **DERIVATI:** pubblicati alcuni Regolamenti delegati in materia di accesso e segnalazione dei dati sulle negoziazioni

Imprese di assicurazione

II. Normativa europea

- ✓ **CPI:** pubblicata una comunicazione EIOPA in materia di protezione dei consumatori

III. Normativa italiana

- ✓ **CONTRIBUTI DI VIGILANZA:** IVASS pubblica due lettere al mercato

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**I. Normativa europea**

- ✓ DERIVATI: PUBBLICATI ALCUNI REGOLAMENTI DELEGATI IN MATERIA DI ACCESSO E SEGNALAZIONE DEI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

In data 7 ottobre 2022, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea alcuni Regolamenti delegati concernenti l'accesso e la segnalazione dei dati sulle negoziazioni con riferimento agli strumenti derivati OTC, nonché alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni.

In particolare, i Regolamenti delegati pubblicati sono:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1855](#) che, integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), “per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare”;
- [Regolamento delegato \(UE\) 2022/1856](#) che “modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi”;
- [regolamento delegato \(UE\) 2022/1857](#) “recante modifica alle norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni”;
- [regolamento delegato \(UE\) 2022/1858](#) che “integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati”;
- [regolamento delegato \(UE\) 2022/1859](#) “recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni”;
- [regolamento delegato \(UE\) 2022/1860](#) “recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni”.

I predetti Regolamenti entrano in vigore e si applicano a decorrere dal 27 ottobre 2022 salvo i Regolamenti delegati (UE) 2022/1855, 2022/1858 e 2022/1860, nonché l'art. 1, punto 4, lettere c) e d) del Regolamento delegato

(UE) 2022/1856 e l'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2022/1857 che si applicano a partire dal 29 aprile 2024.

II. Normativa europea

✓ CPI: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE EIOPA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

In data 4 ottobre 2022, EIOPA ha pubblicato un [avviso](#) per le banche e imprese di assicurazione affinché affrontino i problemi di protezione dei consumatori legati alla vendita dell'assicurazione di protezione del credito (*credit protection insurance* – CPI) ai consumatori.

Nell'avviso, che fa seguito a uno studio recentemente pubblicato sul funzionamento del mercato dell'UE per i prodotti abbinati a mutui, credito al consumo e carte di credito, l'Autorità ha evidenziato le seguenti tematiche che possono avere un impatto negativo sui consumatori:

- scelta limitata e barriere all'acquisto: le diffuse pratiche di *cross-selling* impediscono di fatto ai consumatori di combinare liberamente i prodotti di credito offerti dalle banche con un prodotto CPI di qualsiasi fornitore, l'83% delle banche lega i CPI al loro prodotto di credito principale;
- Elevata diversità dei prodotti e dispersione dei prezzi: l'analisi dell'Autorità ha rivelato grandi differenze nella copertura, nei termini e nelle condizioni, nelle esclusioni, nella progettazione e nelle caratteristiche dei prodotti CPI, con conseguente difficoltà per i consumatori di confrontarli e prendere decisioni informate. I prezzi di prodotti CPI simili variano notevolmente non solo tra i Paesi, ma anche al loro interno;
- Problemi di recesso e di cambio di fornitore: i consumatori incontrano difficoltà quando desiderano recedere dai prodotti CPI o cambiare fornitore;
- Elevata remunerazione e conflitti di interesse: le CPI sembrano essere un'attività altamente redditizia sia per le imprese di assicurazione che per le banche che le distribuiscono. Una parte significativa del premio lordo scritto (*Gross Written Premium* – GWP) pagato dai consumatori finisce alle banche e agli assicuratori, mentre i consumatori ricevono pochi rimborsi per i sinistri. Le commissioni elevate possono portare a conflitti di interesse significativi e dannosi e a pratiche commerciali scorrette per massimizzare i profitti.

L'EIOPA invita banche e compagnie di assicurazione a gestire i temi indicati nella comunicazione e ad applicare correttamente le disposizioni della Direttiva (UE) 2016/97 (*Insurance Distribution Directive* – IDD), ivi incluse quelle in materia di *product oversight governance* (POG) per rispondere alle esigenze dei *target market* di riferimento e annuncia che, assieme alle autorità nazionali competenti, effettuerà un'attività di costante monitoraggio della distribuzione di CPI, anche se del caso tramite ispezioni, e che saranno presi i dovuti provvedimenti in caso siano riscontrate violazioni.

III. Normativa italiana

✓ CONTRIBUTI DI VIGILANZA: IVASS PUBBLICA DUE LETTERE AL MERCATO

In data 7 ottobre 2022, IVASS ha pubblicato due lettere al mercato, aventi rispettivamente ad oggetto:

- a) [il contributo di vigilanza per il 2022 a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione Europea operanti nel territorio della Repubblica](#), fissato nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati nel 2021;
- b) [il contributo di vigilanza per il 2022 a carico delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo \(SEE\) ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi](#), fissato nella misura dello 0,10 per mille dei premi incassati in Italia nel 2021, al netto degli oneri di gestione.

Si ricorda che, in questo caso, come previsto dal Decreto MEF 7 settembre 2022, il contributo di vigilanza per l'anno 2022 è corrisposto all'IVASS:

- dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano;
- dalle case madri delle imprese con sede legale in un altro Stato aderente allo SEE che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano.

Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza.

In entrambi i casi:

- il pagamento deve essere effettuato entro il 7 novembre 2022 tramite il portale PagoPA (laddove non fosse possibile, le imprese sub b) possono pagare il contributo anche tramite bonifico bancario, le cui coordinate dovranno essere richieste al contact center di Unimatica inviando mail a unipay-tr@unimaticaspa.it.);
- in occasione del pagamento, dovrà essere compilata e trasmessa all'IVASS, all'indirizzo di posta elettronica contributo.imprese@ivass.it, un'autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal direttore generale dell'impresa o da un suo delegato.

Sono previsti due diversi modelli di autocertificazione disponibili, rispettivamente, a [questo link](#), per le imprese di cui al precedente punto a), e a [questo link](#) per le imprese di cui al precedente punto b). In sede di trasmissione della predetta autocertificazione, le imprese case madri citate alla lettera b) che provvedono al pagamento dovranno indicare per ciascuna rappresentanza il dettaglio dei relativi premi prodotti in Italia.